

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'obbligo imposto dal giudice alla resistente di rilasciare al ricorrente un visto per gli Stati Schengen presupponga che il giudice ritenga accertato, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del codice dei visti ⁽¹⁾, il fatto che il ricorrente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto oppure sia sufficiente che il giudice, a seguito dell'esame previsto dall'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), di detto codice, non nutra alcun dubbio basato su particolari circostanze circa l'intenzione dichiarata dal ricorrente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.
- 2) Se il codice dei visti sancisca un diritto, vincolante per l'amministrazione, al rilascio di un visto per gli Stati Schengen, qualora le condizioni d'ingresso, in particolare quelle previste dall'articolo 21, paragrafo 1, del codice dei visti, siano soddisfatte e non ricorra alcun motivo per il rifiuto del visto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, di detto codice.
- 3) Se il codice dei visti osti ad una normativa nazionale secondo cui ad uno straniero possa essere rilasciato, in applicazione del regolamento (CE) n. 810/2009, un visto di transito o per soggiorni previsti non superiori a tre mesi entro un termine di sei mesi a partire dal giorno del primo ingresso nel territorio degli Stati Schengen (visto per gli Stati Schengen).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 17 febbraio 2012 — Rose Marie Bark/Galileo Joint Undertaking, in liquidazione

(Causa C-89/12)

(2012/C 133/32)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Rose Marie Bark

Convenuto: Galileo Joint Undertaking, in liquidazione

Questione pregiudiziale

«Se l'articolo 11.2 dello Statuto dell'impresa comune Galileo, allegato al regolamento (CE) n. 876/2002 ⁽¹⁾ del Consiglio del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo, in combinato disposto con l'articolo 2 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, e segnatamente le

condizioni di retribuzione in esso contenute, si applica ai membri del personale dell'impresa comune Galileo che vengono assunti con un contratto a durata determinata».

⁽¹⁾ GU L 138, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 17 febbraio 2012 — Health Service Executive/SC e AC

(Causa C-92/12)

(2012/C 133/33)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Health Service Executive

Resistenti: SC e AC

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una decisione giurisdizionale che dispone la detenzione di un minore per un periodo di tempo determinato in un altro Stato membro presso un istituto che offre cure terapeutiche e rieducative rientri nell'ambito di applicazione materiale del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio ⁽¹⁾.
- 2) Qualora alla prima questione sia data risposta affermativa, quali obbligazioni discendano, eventualmente, dall'articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio in relazione alla natura della consultazione ed al meccanismo di approvazione al fine di assicurare la tutela effettiva di un minore che deve essere detenuto a tali condizioni.
- 3) Se, qualora l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia previsto la collocazione residenziale di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo determinato e abbia ottenuto l'approvazione di tale Stato ai sensi dell'articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio, la decisione dell'autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato debba essere preliminarmente riconosciuta e/o dichiarata esecutiva in tale diverso Stato membro affinché la collocazione possa essere attuata.
- 4) Se una decisione dell'autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale del minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato e che tale Stato membro ha approvato ai sensi dell'articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio sia efficace in tale diverso Stato membro prima che una dichiarazione di riconoscimento e/o di esecutività sia adottata in esito al procedimento previsto a tale scopo.